



Regione del Veneto
AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA
www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it
Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA
Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA' ANIMALE

Prot. n. 0150617

Padova, 03/10/2024

Ordinanza 02/2024/IA/ZS

ALLA REGIONE DEL VENETO
AREA SANITA' E SOCIALE
DIREZIONE PREVENZIONE SICUREZZA
ALIMENTARE VETERINARIA
U.O. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
VENEZIA
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

AL SERVIZIO VETERINARIO
DELL'AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA
PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it

AL COMUNE DI
PIOVE DI SACCO
PEC: polisportello@pec.comune.piove.pd.it

AI RAPPRESENTANTI DELLA FILIERA AVICOLA
UNAITALIA: unaitalia@legalmail.it
ASSOAVI: assoavi@legalmail.it
AVA: associazionevenetaavicoltori@pec.it
COLDIRETTI PD: veneto@pec.coldiretti.it
CIA PD
PEO: ciapadova@ciapadova.it
CONFAGRICOLTURA PD
PEO: segreteria@unioneagricoltori.pd.it

e, p.c.

AL MINISTERO DELLA SALUTE
DGSAFV- Ufficio III
PEC: dgsa@postacert.sanita.it

ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE VENEZIE
CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER
L'INFLUENZA AVIARIA E LA MALATTIA DI
NEWCASTLE
LEGNARO (PD)
PEC: izsvenezie@legalmail.it

AI SERVIZI VETERINARI DELLE AZIENDE ULSS
REGIONE VENETO – LORO SEDI

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

Responsabile del Procedimento: Dott. Anselmo Ferronato
PADOVA Via Frà Paolo Sarpi, 76/a

Segreteria: Tel. 049 5495219 - e-mail: direzione_svet@aulss6.veneto.it

E

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0041761/2024 del 04/10/2024

Firmatario: NERINO VERZA

**Oggetto: Influenza Aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1.
Misure di restrizione in parte del territorio dell'Azienda ULSS 6 Euganea a seguito di un
focolaio n. SIMAN T-HPAI(P)-2024-00002 nel Comune di Mira (VE)**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA' ANIMALE

VISTO il dispositivo dirigenziale del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 3 Serenissima di prot. n. AULSS3.au12ve.REGISTRO UFFICIALE.U.0187747.02-10-2024, di istituzione di una zona di protezione e sorveglianza a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico in comune di Minerbe (VR);

VISTA la comunicazione mail della Regione del Veneto UO Veterinaria e Sicurezza Alimentare, del 2.10.2024, con la quale viene comunicata la conferma di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N, identificato in SIMAN con il n. T-HPAI(P)-2024-00002, in un allevamento di tacchini da carnesito nel Comune di Mira (VE) codice aziendale IT023PD175e la mappatura degli allevamenti avicoli ricadenti in Zona di Protezione e Zona di Sorveglianza;

CONSIDERATO che alcuni allevamenti del territorio dell'Azienda ULSS 6 Euganea ricadono in detta Zona di Sorveglianza;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo della malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

ACQUISITA la delega della funzione di Autorità competente ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 nel settore della "salute animale" giusta disposizione del Direttore Generale di questa Azienda ULSS n. 6 Euganea di prot. n. 55069 del 8 aprile 2021;

DISPONE

per le motivazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA (ZS)

con un raggio di **10 Kmdall'allevamento** codice aziendale IT023VE175 nel Comune di Mira (VE), **per la parte ricadente nel territorio dell'Azienda ULSS 6 Euganea**, in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687. La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti avicoli in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A. MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. l'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZS;
2. l'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;
4. è vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovo prodotti ubicati all'esterno della zona di Sorveglianza, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al punto C;
5. i sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. l'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza affinché avvenga:
 - a. senza soste o operazioni di scarico;
 - b. privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
 - c. evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
8. l'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativiprodotti da, verso e attraverso la zona di sorveglianza e al suo interno siano:
 - a. costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
 - b. puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020; le pulizie e la disinfezione dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati a garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

B. MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Gli operatori assicurano che:

1. gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

C. DEROGHE

Le deroghe ai divieti di cui alle zone di Protezione e Sorveglianza sono rilasciate dall'autorità competente Regionale, in conformità al decreto legislativo 136/2022 del 5 agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Reg. (UE) 2020/687, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSVE, secondo la procedura seguente:

- tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email all'autorità regionale U.O. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE – VENEZIA all'indirizzo sanita.animale@regione.veneto.it, mettendo in copia: sorveglianzasanimale@izsvenezie.it e crnia.parere deroghe@izsvenezie.it e l'ACL direzione_svet@aulss6.veneto.it
- ogni richiesta deve indicare:
 - motivo movimentazione (macellazione/da vita, ...);
 - cod.az. azienda di partenza; macello (o codice azienda) di destinazione;
 - numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare;
 - data prevista per la movimentazione.

AVVERTENZE

Sono fatte salve le ulteriori misure di prevenzione e controllo dei virus influenzali aviari di cui ai provvedimenti regionali e nazionali vigenti.

Negli allevamenti ricadenti nella Zona di Sorveglianza (ZS), sono immediatamente applicabili le misure di cui ai punti A e B del presente dispositivo che restano in vigore per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta. (cfr allegato X Regolamento (UE) 2020/687).

I termini di cui sopra riferiti al focolaio T-HPAI(P)-2024-00002 sono consultabili nel sito del Centro Nazionale di Referenza per l'Influenza Aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie al link <https://www.izsvenezie.it/temi/malattie-patogeni/influenza-aviaria/situazione-epidemiologica-HPAI/>

I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento.


I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

Il presente provvedimento per la sua diffusione sarà oggetto di pubblicazione nei siti istituzionali dell'Azienda ULSS 6 Euganea e dei Comuni interessati e trasmesso ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 136/2022 alla Regione Veneto U.O Veterinaria e Sicurezza Alimentare e al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 3 Serenissima interessato per territorio di competenza alla istituenda Zona di Sorveglianza.

PER IL DIRETTORE
Dr. Nerino Verza
(documento firmato digitalmente)

Mappa Zone di Protezione e Sorveglianza Focolaio Pieve di Sacco T-HPAI(P)-2024-00002



Responsabile del Procedimento: Dott. Anselmo Ferronato
 PADOVA Via Frà Paolo Sarpi, 76/a
 Segreteria: Tel. 049 5495219 - e-mail: direzione_svet@aulss6.veneto.it

ALLEGATO A – Zona di Sorveglianza

La Zona di Sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE_AZIE NDA	COMUNE
065PD214	PIOVE DI SACCO
065PD316	PIOVE DI SACCO
065PD807	PIOVE DI SACCO
065PD016	PIOVE DI SACCO
065PD818	PIOVE DI SACCO
065PD113	PIOVE DI SACCO
065PD285	PIOVE DI SACCO
065PD263	PIOVE DI SACCO
065PDW32	PIOVE DI SACCO
065PDW12	PIOVE DI SACCO
065PDW08	PIOVE DI SACCO
065PDW05	PIOVE DI SACCO